

### Condizioni generali di vendita ClickADV S.r.l.

1. Il Contratto viene stipulato tra Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**"), in nome e per conto della controllata ClickADV S.r.l., con sede legale in Via dell'Unione europea 6A/6B, 20097, San Donato Milanese (MI), CF e P.IVA 06116871218, P. IVA Gruppo 12022630961 (di seguito "**ClickADV**") giusto mandato conferitole da quest'ultima tramite sottoscrizione del modulo d'ordine (di seguito "**Modulo d'Ordine**") per l'acquisto di servizi di digital marketing e dell'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito le "**Condizioni Generali**"), da parte del cliente, come identificato nel Modulo d'Ordine (di seguito il "**Committente**" e congiuntamente con ClickADV anche "**Parti**"). Il Modulo d'Ordine unitamente alle Condizioni Generali costituiscono il contratto tra le Parti ("**Contratto**").
2. A mezzo della stipula del Contratto il Committente conferisce a ClickADV l'incarico di prestare servizi di programmazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria da effettuarsi sulle liste di indirizzi e sul network di siti web e social gestiti dai publisher partners affiliati di ClickADV (di seguito "**Campagna Pubblicitaria**" e "**Publisher**"). Al Committente non viene riconosciuto alcun diritto di esclusiva.
3. Il Committente riconosce e accetta che le attività di contatto degli utenti incluse nella Campagna Pubblicitaria ("**Attività di Contatto**") non saranno effettuate da ClickADV, ma dai Publisher; rispetto a tali servizi ClickADV si limiterà all'individuazione di Publisher terzi, tra i propri partner affiliati, in possesso dei requisiti necessari per la corretta esecuzione della Campagna Pubblicitaria. Il Committente autorizza sin d'ora ClickADV ad agire in proprio nome e per proprio conto ai sensi dell'art. 1704 Codice Civile nell'individuazione e conferimento dell'incarico ai Publisher partner per l'esecuzione delle Attività di Contatto comprese nella Campagna Pubblicitaria.
4. Il Modulo d'Ordine sottoscritto dal Committente che rimanda alle presenti Condizioni Generali è da intendersi irrevocabile e si perfezionerà con l'accettazione dello stesso da parte di ClickADV da effettuarsi a mezzo trasmissione fax o corrispondenza commerciale.
5. Il pagamento dei corrispettivi indicati nel Modulo d'Ordine ("**Corrispettivi**") dovrà essere effettuato entro i termini in esso stabiliti. In caso di mancato pagamento, ClickADV, oltre alla facoltà di agire giudizialmente per il recupero del proprio credito, provvederà a sospendere l'esecuzione delle prestazioni sulla stessa gravanti ai sensi del Contratto e di tutte le attività previste volte alla realizzazione e svolgimento della Campagna Pubblicitaria, nonché a risolvere *ipso iure* il Contratto ex art. 1456 c.c., inviando comunicazione al Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di farsi corrispondere gli interessi moratori su quanto dovuto sulla base del tasso prime rate ABI maggiorato di due punti, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.
6. Il Committente si impegna a collaborare allo scopo di fornire a ClickADV tutta l'assistenza, le informazioni, le istruzioni, nonché i materiali pubblicitari e/o qualsiasi altro dato e/o materiale di marketing (compresi esemplificativo, marchi di fabbrica, immagini, progettazione grafica, copywriting, animazioni, sound production, video, software, dati, documenti relativi alla strategia di marketing, materiali riguardanti concorsi indetti, documenti di qualsiasi natura, etc.) (di seguito, "**Materiali**") necessari per la migliore esecuzione della Campagna Pubblicitaria. Il Committente, con la sottoscrizione del Contratto autorizza espressamente ClickADV e/o i Publisher ad utilizzare, ove necessario, i segni distintivi del Committente, quali, a titolo esemplificativo, nomi, marchi e loghi, così come contenuti nei Materiali, ai fini dell'espletamento della Campagna Pubblicitaria.
7. I Materiali forniti dal Committente dovranno essere trasmessi nel formato elettronico indicato da ClickADV. L'eventuale modifica di tale formato è di competenza esclusiva di ClickADV e potrà essere effettuata da quest'ultima in qualunque momento. Il Committente si impegna a consegnare i Materiali richiesti entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento dell'accettazione del Modulo d'Ordine da parte di ClickADV. Qualora la Campagna Pubblicitaria non venisse eseguita a causa del mancato o ritardato invio dei Materiali da parte del Committente, quest'ultimo sarà comunque tenuto all'integrale pagamento dei Corrispettivi.

8. Il Committente dichiara di conoscere ed accetta espressamente il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, impegnandosi a conformarsi alle decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo, nonché alle prescrizioni in materia di trasparenza e tutela dei consumatori contenute nel d.lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) e nei relativi provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Committente dichiara altresì che i Materiali, forniti ai fini della realizzazione della Campagna Pubblicitaria, indicheranno con precisione e trasparenza le condizioni dell’eventuale offerta promozionale prevista in favore dei destinatari della Campagna Pubblicitaria e che, quindi, non arrecheranno pregiudizio alcuno agli utilizzatori finali. In ogni caso, il Committente sarà tenuto al rispetto integrale di ogni norma di legge e regolamento in vigore in relazione al contenuto dei Materiali forniti a ClickADV e veicolati nel contesto della Campagna Pubblicitaria.
9. In aggiunta a quanto sopra, il Committente dichiara e garantisce che i Materiali:
  - i. non violano diritti di terzi, ivi inclusi diritti di proprietà intellettuale e industriale,
  - ii. non violano leggi o norme imperative di ordine pubblico e, in particolare, che non contengono messaggi o immagini violenti, razzisti, discriminatori, diffamatori, calunniosi, osceni, pornografici o pedopornografici che incitino all’odio o alla violenza,
  - iii. non contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altri elementi informatici di contaminazione o distruzione;
  - iv. costituiscano attività di phishing e/o simili.
  - v. non sono in contrasto con le disposizioni e i regolamenti che disciplinano l’attività pubblicitaria, pronunce di autorità competenti giudiziarie o di settore.
10. In relazione ai punti 8 e 9 che precedono, il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne ClickADV rispetto a ogni e qualsiasi violazione, responsabilità, pretesa di terzi, danno, costo e/o spesa occasionali ovvero derivanti, direttamente e/o indirettamente, dalla diffusione della Campagna Pubblicitaria e/o dall’uso dei Materiali forniti dal Committente a ClickADV e/o ai relativi Publisher.
11. Il Committente prende atto e riconosce che le attività oggetto del Contratto costituiscono obbligazione di mezzi e non di risultato, salva la corretta realizzazione della Campagna Pubblicitaria, e che, pertanto ClickADV non garantisce alcuno specifico, espresso o implicito risultato in relazione agli effetti della Campagna Pubblicitaria.
12. Il Committente prende atto ed accetta che fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, ClickADV non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile per eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Committente dovesse subire in conseguenza dello svolgimento della Campagna Pubblicitaria. In particolare, ClickADV non risponde della condotta dei Publisher che restano gli unici responsabili verso il Committente per le attività da questi eseguite. In ogni caso, laddove un qualsiasi responsabilità dovesse essere riconosciuta in capo a ClickADV in relazione al Contratto, tale responsabilità non potrà eccedere un importo pari al 20% del corrispettivo maturato da ClickADV ai sensi del Contratto.
13. Il Contratto avrà una durata pari a quella indicata nel Modulo d’Ordine.
14. Il Committente riconosce che le date di inizio e fine previste nel Modulo d’Ordine per la programmazione della Campagna Pubblicitaria hanno valore indicativo e che le stesse potranno essere soggette a variazioni, derivanti da esigenze tecniche e/o commerciali di programmazione generale, stabilite ad insindacabile giudizio di ClickADV. Qualora si dovessero verificare variazioni nelle pubblicazioni delle inserzioni della Campagna Pubblicitaria, queste non daranno diritto alla risoluzione del Contratto né ad eventuali indennizzi di sorta.
15. L’eventuale mancata esecuzione delle attività relative alla Campagna Pubblicitaria nel termine concordato dalle Parti per causa di forza maggiore dà diritto al Committente di richiedere il rimborso degli eventuali Corrispettivi già anticipati o versati in eccedenza rispetto al costo delle attività previste dal Contratto già eseguite da ClickADV e/o dai Publisher, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore

risarcimento. Qualora la Campagna Pubblicitaria venisse interrotta, soppressa o comunque non effettuata per cause indipendenti dalla volontà di ClickADV, quest'ultima avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto, senza oneri aggiuntivi e/o penali, mediante comunicazione inviata al Committente ai recapiti indicati nel Modulo d'Ordine.

16. Al Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto, se comunicato a mezzo lettera raccomandata ai recapiti indicati al successivo articolo 23, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso, con l'addebito di una somma pari al 30% del Corrispettivo pattuito a titolo di multa penitenziaria.
17. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione intervenuta, del presente Contratto, ClickADV provvederà alla sospensione dei Servizi e della Campagna Pubblicitaria. Resta inteso che in caso di cessazione per qualsiasi ragione intervenuta, del presente Contratto continueranno ad avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 6 (corrispettivi), 8, 9, 10 (responsabilità del Committente in merito ai contenuti dei Materiali), 12 (responsabilità di ClickADV), 18 e 19 (informazioni riservate), 20 (manleva), 21 e 22 (trattamento dei dati personali), 24 (comunicazioni), 25 (divieto di cessione) 27 (tolleranza), 28 (invalidità parziale) e 29 (legge applicabile e foro esclusivo).
18. Con la sottoscrizione del Contratto il Committente e ClickADV si impegnano a non divulgare a terzi, anche successivamente alla scadenza dello stesso, alcuna informazione relativa ai contenuti del Contratto, nonché ogni altra informazione relativa all'attività dell'altra Parte, ad eccezione di quelle strettamente necessarie per l'esecuzione del Contratto. Gli impegni di cui al presente articolo non proibiscono a ciascuna delle parti di comunicare informazioni riservate ai componenti dei propri organi sociali, ai propri dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni riservate sia necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto. Gli impegni assunti in forza di quanto detto sopra, rimarranno in vigore per un periodo pari a due (2) anni decorrenti dalla data di conclusione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto.
19. La precedente regola non trova applicazione qualora le informazioni debbano essere rivelate per legge, per un ordine dell'Autorità Giudiziaria competente, su richiesta di un'autorità governativa ovvero per far valere un diritto. In tal caso la Parte che detenga le informazioni dovrà, consentendolo la legge, informare l'altra Parte tempestivamente (se possibile prima di fare la rivelazione) e deve fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per ottenere un trattamento confidenziale di tali informazioni. Alla conclusione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta, sarà obbligo di ciascuna delle Parti di restituire all'altra tutti i documenti contenenti informazioni riservate appartenenti all'altra Parte di cui è venuta in possesso.
20. Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne ClickADV da qualsivoglia pretesa creditoria, risarcitoria, indennitaria e/o sanzionatoria (incluse spese legali) derivante dalla violazione di diritti, facoltà, ragioni di soggetti pubblici o privati e da ogni richiesta comunque connessa e/o dipendente ai Materiali o ad un utilizzo del traffico ottenuto per mezzo della Campagna Pubblicitaria programmata da ClickADV, improprio o non conforme alle leggi e/o regolamenti e/o a qualunque disposizione nazionale e/o internazionale disciplinante il settore.
21. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche solo "**Codice Privacy**"), nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "**Regolamento UE**"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione di specifiche attività oggetto del Contratto, sia tenuta a trattare dati personali per conto dell'altra Parte, ad operare quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8) del

Regolamento UE, e a sottoscrivere con quest'ultima, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, apposito accordo sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28, par. 3, del GDPR. Qualora per lo svolgimento di specifiche attività oggetto del Contratto emerga invece che le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali sono determinati congiuntamente dalle Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di Contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE.

22. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del Contratto, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze delle previsioni di cui al Regolamento UE, al Codice Privacy e/o del precedente articolo 20 loro rispettivamente imputabili.
23. L'informativa privacy indirizzata ai clienti di ClickADV è disponibile all'indirizzo [www.ClickADV.it/uploads/gdpr/Informativa\\_clienti\\_ClickADV\\_v1.2.pdf](http://www.ClickADV.it/uploads/gdpr/Informativa_clienti_ClickADV_v1.2.pdf).
24. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta, mediante e-mail, lettera raccomandata a.r. o via pec, e dovrà essere inviata:
  - i. quanto a ClickADV all'indirizzo PEC della società;
  - ii. quanto al Committente ai recapiti indicati nel Modulo d'Ordine.
25. Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Committente a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto ClickADV.
26. Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida e vincolante ove non risulta da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
27. L'eventuale omissione di far valere i diritti di cui al Contratto da parte di ClickADV non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia a tali diritti, in relazione ai quali ClickADV potrà esigere in qualsiasi momento il relativo adempimento da parte del Committente.
28. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 1419 c.c., l'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non potrà in alcun modo comportare l'invalidità o inefficacia dell'intero Contratto.
29. Il presente Contratto è disciplinato dalla e deve interpretarsi alla luce della legge italiana. Tutte le controversie relative al Contratto, comprese quelle inerenti la relativa interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.